

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1963

Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona

ONOREVOLI SENATORI. — In data 26 marzo 1954 decedeva in Verona il signor Aurelio Giordani ed il 26 luglio 1957 decedeva nella stessa città la di cui sorella Anna Maria Giordani e l'eredità, in mancanza di eredi cogniti, veniva dichiarata giacente con la nomina del curatore nella persona dell'avvocato Dario De Marzi.

I predetti Giordani lasciavano due testamenti olografi: col primo, del dicembre 1953 (senza indicazione del giorno), entrambi i germani Aurelio e Anna Maria Giordani disponevano di due fabbricati siti in Verona via Cappelletta n. 5 e vicolo Fontanelle numero 12 « a favore dell'Ospedale dei bambini » in Verona; col secondo, in data 15 maggio 1956, la superstite Anna Maria Giordani disponeva a favore di terzi di tutti i beni mobili esistenti nell'abitazione.

Il primo testamento è così formulato: « i sottoscritti fratelli Aurelio dottor Giordani e Anna Maria Giordani vedova Cogo sani di corpo e di mente lasciano alla loro morte la casa di via Cappelletta n. 5 e vicolo Fontanelle n. 12 all'Ospedale dei bambini sito in Verona e desiderano dare il nome di una sala dell'Ospedale al nonno paterno Antonio Giordani fu Bartolo ».

Il curatore interessava l'Intendenza di finanza di Verona per conoscere se i due testamenti potessero considerarsi validi in quanto, in caso contrario, l'eredità si sarebbe devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del Codice civile, data l'accertata mancanza di successibili *ex lege* dei germani Giordani.

In proposito va osservato:

1) che il testamento del dicembre 1953 è da considerarsi nullo, sia perchè trattasi di testamento congiuntivo vietato dalla legge (articolo 589 del Codice civile) sia perchè la data non è completa mancando l'indicazione del giorno in cui il testamento è stato scritto (articolo 602 del Codice civile);

2) che il testamento del 15 maggio 1956 si risolve in una serie di legati di beni mobili determinati a persone ben identificate.

Con citazione 3 ottobre 1959 l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Verona conveniva, avanti quel Tribunale, il curatore dell'eredità giacente al fine di ottenere la dichiarazione di efficacia del testamento congiuntivo del dicembre 1953 e la

conseguente attribuzione del compendio ereditario in suo favore.

Con sentenza in data 7 dicembre 1960 il Tribunale di Verona dichiarava nullo il detto testamento congiuntivo firmato da Giordani Aurelio e Anna Maria e, in accoglimento della richiesta dell'Amministrazione delle finanze dichiarava devoluti allo Stato tutti i beni costituenti l'asse ereditario, esclusi quelli che formavano oggetto di legati, contemplati nel successivo testamento 15 maggio 1956 di Giordani Anna Maria, ordinando al curatore la consegna all'Amministrazione delle finanze dei beni stessi.

Nel frattempo gli Istituti ospedalieri di Verona, prendendo le mosse dal presupposto della successione dello Stato, giusta la su indicata sentenza, hanno manifestato lo intendimento di acquistare a trattativa privata i beni immobili di cui sopra per un prezzo modesto, in considerazione delle finalità benefiche di esso Ente e anche in os-

sequio al desiderio dei testatori espresso col testamento dichiarato nullo dal Tribunale.

Motivi di interesse generale e che si inquadrano nelle finalità del piano di incremento e di miglioramento del sistema ospedaliero promosso dal Governo con il disegno di legge all'esame del Senato e non contrastano con la stessa volontà originaria dei testatori, inducono, pertanto, di favorire la richiesta di vendita per un prezzo da stabilirsi con criteri di moderazione.

In considerazione di quanto sopra ho lo onore di presentare l'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato, affinché, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, venga autorizzata la vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona dei due fabbricati ex Giordani per il prezzo di lire nove milioni (lire 9.000.000), inferiore al valore di lire 22.300.000, indicato dall'U.T.E. di Verona.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'Amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, distinto in catasto alla Sezione A - Foglio II, mappale 426 e confinante a sud con proprietà Bertoldi, ad est con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni; il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12 distinto in catasto alla Sezione A - Foglio II, mappale 310 *sub* 2 e confinante a sud con proprietà Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni, ad est con il cortile del fabbricato di via Cappelletta.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alla approvazione del relativo contratto.